

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

150^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1988

(Notturna)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	Pag. 12
DISEGNI DI LEGGE		GIUSTINELLI (<i>PCI</i>)	12, 16
Seguito della discussione:		* POLLICE (<i>Misto-DP</i>)	12
«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato» (1169) (<i>Relazione orale</i>)		VIGNOLA (<i>PCI</i>)	13
Rinvio in Commissione:		CUTRERA (<i>PSI</i>)	15
PRESIDENTE	3	* FLORINO (<i>MSI-DN</i>)	15
BOSCO (<i>DC</i>), <i>relatore</i>	10	PAGANI (<i>PSDI</i>)	17
GALASSO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	11	Votazione a scrutinio segreto	16
		Verifica del numero legale	17
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988	18

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,20).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 12 novembre 1987.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Bochicchio Schelotto, Boggio, Calvi, Cuminetti, D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti, Favilla, Genovese, Kessler, Manieri, Muratore, Neri, Ongaro Basaglia, Perugini, Pizzo, Pulli, Putignano, Scevarolli.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Cannata, a Ginevra, per attività della Commissione difesa e armamenti dell'UEO.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato» (1169) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1169.

Ricordo che nella seduta di venerdì 22 luglio sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge, sui quali il Governo e il relatore hanno altresì già espresso il loro parere.

Ricordo, inoltre, che, in sede di votazione dell'emendamento 1.20, presentato dal relatore, sono intervenuti per dichiarazione di voto i senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, di Democrazia proletaria, del Partito comunista italiano, della Sinistra indipendente, del Partito socialista e della Democrazia cristiana.

Riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, e 12 aprile 1988, n. 115, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalle successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base

delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri aggiuntivi ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono

collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati, come già detto, nella seduta di venerdì 22 luglio:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono nominati commissari straordinari del Governo che, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono al completamento dei programmi di intervento avviati dai precedenti commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

1-bis. Il Consiglio dei ministri procede alle nomine di cui al comma 1 in base a criteri di provata preparazione tecnico-amministrativa e di capacità di conduzione dei programmi affidati nei particolari settori di intervento.

1-ter. I commissari si avvalgono del Comitato previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

1-quater. Gli incarichi sono conferiti per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.20

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sono nominati i Commissari di Governo che, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono al completamento dei programmi di intervento avviati dai Commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

1-bis. Ai fini delle nomine di cui al comma precedente il Consiglio regionale della Campania e il Consiglio comunale di Napoli indicano una terna di nomi scelti in base a criteri di provata preparazione tecnico-amministrativa, con capacità di conduzione dei programmi affidati nei particolari settori di intervento.

1-ter. I commissari si avvalgono del comitato previsto dall'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

1-quater. Gli incarichi sono conferiti per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.10

FABRI, ZITO, CUTRERA, PEZZULLO, INNAMORATO, RICEVUTO, PIERRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono nominati commissari straordinari del Governo con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per il completamento dei programmi di intervento avviati dai Commissari straordinari di cui all'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata presentazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.16 TOH, CONDORELLI, PATRIARCA, TAGLIAMONTE,
COVELLO, PERUGINI, DONATO, GOLFARI, SA-
LIERNO, AZZARÀ, FABRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni».

1.3 BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati» con le altre: «I commissari straordinari del Governo, avvalendosi delle strutture degli attuali commissariati»;

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le altre: «commissario straordinario competente»;

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati» con le altre: «i commissari straordinari del Governo».

1.17 TOH, CONDORELLI, PATRIARCA, TAGLIAMONTE,
COVELLO, PERUGINI, DONATO, GOLFARI, SA-
LIERNO, AZZARÀ, FABRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati» con le altre: «I commissari del Governo».

1.11 CUTRERA, PEZZULLO, INNAMORATO, RICEVUTO,
PIERRI

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «o i suoi delegati».

1.4 BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati» con le altre: «I commissari del Governo nominati ai sensi del comma 1»

1.12 CUTRERA, PEZZULLO, INNAMORATO, RICEVUTO,
PIERRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o i suoi delegati».

1.5 BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Sopprimere il comma 6.

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 6, sopprimere le parole: «o i suoi delegati».

1.6 BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere la parola: «aggiuntivi».

1.9 PAGANI

Sopprimere il comma 8.

1.7 BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il controllo preventivo della Corte dei conti è esercitato entro 40 giorni dalla comunicazione degli atti posti in essere in attuazione del presente articolo».

1.13 CUTRERA, PEZZULLO, FABBRI, INNAMORATO, RI-
CEVUTO, PIERRI, BOATO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Qualora il controllo preventivo della Corte dei conti non sia esercitato entro venti giorni dalla comunicazione degli atti posti in essere in attuazione del presente articolo, l'esercizio del controllo si intende esperito positivamente».

1.21 IL RELATORE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I commissari governativi devono comunicare, entro otto giorni dall'adozione, i loro atti al Consiglio regionale della Campania, al Consiglio comunale di Napoli, secondo le rispettive competenze e al Consiglio dei ministri. Essi trasmettono trimestralmente al Parlamento e agli organismi sopramenzionati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi».

1.14 CUTRERA, FABBRI, PEZZULLO, INNAMORATO, RI-
CEVUTO, PIERRI, BOATO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai fini del coordinamento, i commissari straordinari, secondo le rispettive competenze, devono comunicare entro otto giorni dalla adozione i loro atti al Consiglio dei ministri, al Consiglio regionale della Campania e al Consiglio comunale di Napoli. Essi trasmettono trimestralmente al Parlamento e agli organismi sopra menzionati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi».

1.18 TOTH, CONDORELLI, PATRIARCA, TAGLIAMONTE,
COVELLO, PERUGINI, DONATO, GOLFARI, SA-
LIERNO, AZZARÀ, FABRIS

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «assemblee» con le altre: «convocando e relazionando alle rispettive assemblee entro e non oltre 30 giorni».

1.15 FLORINO, SPECCHIA

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «I delegati del Presidente del Consiglio dei ministri trasmettono», con le altre: «Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette».

1.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 10.

1.8 BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Governo si avvalga della facoltà di nominare commissari straordinari scegliendoli tra i pubblici funzionari, i medesimi sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti».

1.19 TOTH, CONDORELLI, PATRIARCA, TAGLIAMONTE,
COVELLO, PERUGINI, DONATO, GOLFARI, SA-
LIERNO, AZZARÀ, FABRIS

Ricordo che gli emendamenti 1.10, 1.16, 1.9, 1.13 e 1.14 sono stati ritirati.

Comunico che da parte del relatore sono stati testè presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.20, comma 1, dopo le parole: «legge 14 maggio 1981, n. 219» inserire le seguenti: «coadiuvati dal comitato di cui al medesimo articolo»;

sopprimere il comma 1-ter.

1.20/1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «programmi presentati» inserire le seguenti: «prima del 31 ottobre 1986»; .

sopprimere le parole da: «in attuazione» a: «legge 9 agosto 1986».

1.23

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I commissari straordinari si avvalgono delle strutture degli attuali commissariati straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione del personale alle Amministrazioni ed agli enti di appartenenza».

1.22

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Qualora il controllo preventivo della Corte dei conti non sia esercitato entro quaranta giorni dalla comunicazione degli atti posti in essere in attuazione del presente articolo, l'esercizio del controllo si intende esperito positivamente. Gli atti sono comunque sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti».

1.21 (nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «Ai fini del coordinamento».

1.18/1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli, dopo aver considerato che, senza il rinvio della discussione, deciso nella seduta di venerdì scorso, il relatore non avrebbe potuto presentare anche questi emendamenti.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, quella di venerdì è stata certamente una saggia decisione.

PRESIDENTE. Me ne rallegro, perchè la presi personalmente io.

BOSCO, *relatore*. Venendo all'illustrazione degli emendamenti, signor Presidente, devo dire che con l'emendamento 1.20/1 si intende perfezionare il testo precedente. In pratica si sopprime il comma 1-ter, in quanto imprecisamente formulato, e si inserisce quanto volevamo dire con detto comma nel comma 1, aggiungendo le parole: «coadiuvati dal comitato di cui al medesimo articolo», cioè in pratica dal comitato tecnico amministrativo che è già in funzione presso i commissariati.

Con l'emendamento 1.23, che si riferisce al comma 2, si propone di sopprimere le parole da: «in attuazione» a: «legge 9 agosto 1986». In realtà la fissazione del termine evita la possibilità di consentire a nuove unità lavorative eventualmente immesse nel Commissariato di poter partecipare ai concorsi; praticamente, si tratta di un elemento di blocco che consente solo

al personale in essere al 31 ottobre 1986 di partecipare ai concorsi di cui alla legge n. 730.

L'emendamento 1.22 si riferisce sempre al comma 2 e propone di aggiungere alla fine il seguente periodo: «I commissari straordinari si avvalgono delle strutture degli attuali commissariati straordinari del Governo» - previsione che non avevamo inserito nella nuova formulazione - «e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione del personale alle Amministrazioni ed agli enti di appartenenza». L'ultima parte di questa norma aggiuntiva assorbe l'emendamento 7.1/1, presentato dai senatori Florino e Specchia ed anche una formulazione presente nel decreto.

Con l'emendamento 1.21 proponiamo una migliore formulazione del comma 8. Il nuovo testo reciterebbe: «8. Qualora il controllo preventivo della Corte dei conti non sia esercitato entro quaranta giorni dalla comunicazione degli atti posti in essere in attuazione del presente articolo, l'esercizio del controllo si intende esperito positivamente. Gli atti sono comunque sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti», questo sempre tenendo presente naturalmente la straordinarietà e l'urgenza di tali provvedimenti.

L'emendamento 1.18/1 propone una modifica all'emendamento 1.18, nel senso di sopprimere le parole: «Ai fini del coordinamento». In realtà, dopo una lettura più approfondita dell'emendamento 1.18, ci siamo resi conto che la presentazione degli atti da parte del commissario ai fini del coordinamento è del tutto inutile per cui proponiamo di sopprimere questo riferimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti del relatore.

GALASSO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo accoglie le valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della Commissione bilancio.

VENTURI, segretario. Il parere è il seguente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti pervenuti dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro ulteriore *iter*, facendo osservare in particolare che per l'emendamento 9.0.6 non esiste un problema di copertura, ma solo di utilizzo per finalità diverse di stanziamenti in essere.

Si rimette al Governo circa la valutazione degli effetti dell'emendamento 7.1/5».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, insieme ai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista e al collega Pollice ho presentato a questo comma 1, come a tutti i commi successivi, una serie di emendamenti tesi a sopprimere la figura dei delegati del Presidente del Consiglio e quindi la possibilità per il Presidente del Consiglio di delegare anche funzionari di pubbliche amministrazioni.

La logica di questi emendamenti è finalizzata comunque a un problema di pulizia giuridica e amministrativa relativa a questa delega del Presidente del Consiglio, ma è anche finalizzata, complessivamente, a superare questa sorta di verticalizzazione della gestione politico-amministrativa a Napoli e ormai in quasi tutto il Mezzogiorno, perchè, decreto dopo decreto, tutto il Mezzogiorno sta per essere coinvolto da questa logica dell'emergenza nell'emergenza dal punto di vista istituzionale. Tuttavia, trattandosi, in questo emendamento 1.20, presentato dal relatore, di una proposta che noi (e quando dico «noi» a questo punto io mi riferisco anche ai colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, non al collega Pollice, che eventualmente esprimerà autonomamente la sua posizione) non condividiamo, ma che riteniamo comunque meno peggio, meno grave del testo originario (cioè noi non siamo neppure d'accordo con la figura dei commissari straordinari, però riteniamo che passare attraverso il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e la nomina di commissari straordinari del Governo sia comunque qualcosa per noi non condivisibile, ma meno abnorme istituzionalmente di quanto previsto dal testo originario del decreto-legge) dichiaro la nostra astensione sull'emendamento 1.20.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a nome di venti senatori del Gruppo comunista, chiedo che la votazione dell'emendamento 1.20 sia fatta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il prescritto numero di senatori ha dunque richiesto che la votazione dell'emendamento 1.20 sia fatta a scrutinio segreto. Poichè si procederà a tale votazione mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti di preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che questo emendamento non mi trova affatto concorde. Poco fa il collega Boato ha detto che questa stesura dell'articolo 1 è certamente migliore della stesura precedente...

BOATO. Meno peggio.

POLLICE. D'accordo, senatore Boato, meno peggio, però devo dire che proprio tutta la filosofia del meccanismo che ha guidato la politica italiana degli interventi straordinari, per cui attraverso un gioco di parole, attraverso il classico coniglio nel cappello, si cerca di ritirare fuori tutto ciò che di peggio c'è stato in questi anni, quindi il meccanismo dei commissari straordinari, il meccanismo dei Ministri, (quello per le aree urbane o quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno oppure qualche altro Ministro) in realtà nasconde una politica assolutamente inaccettabile.

Allora anche tutta la questione delle nomine, i criteri con cui vengono scelti i tecnici e chi deve poi condurre in porto i programmi, in realtà, non sono altro che parole; dietro si nasconde la spartizione! Non si ha mai il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome: questa è la spartizione!

PRESIDENTE. Un celebre romanzo di Piero Chiara.

POLLICE. Lo so, signor Presidente, quel libro l'ho letto anch'io.

Per quanto riguarda il caso specifico dei commi aggiuntivi, i conferimenti di questi incarichi lasciano molto a desiderare. Comunque ho voluto dire queste cose per chiarire la mia posizione rispetto agli amici e compagni con i quali abbiamo condiviso gli emendamenti e che in questo momento compiono un atto di buona fede nei confronti di coloro i quali hanno emendato l'articolo 1. Io resto del parere che, anche con questa modifica, tutta la filosofia insita in questo provvedimento è sbagliata e quindi non deve essere votata.

VIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento in esame, credo che non sfugga al senatore Bosco, relatore su questo disegno di legge e proponente di questo emendamento, la gravità dell'atto politico che egli compie proponendo appunto tale emendamento. Si tratta di un emendamento che tende a resuscitare i commissari straordinari a Napoli senza tener conto che il decreto-legge di fronte al quale ci troviamo non è nient'altro che la reiterazione del decreto-legge n. 492 presentato nel dicembre del 1987 nel quale il Presidente del Consiglio assumeva il compito, il potere della conclusione delle opere del titolo VIII e a questo fine nominava subcommissari due funzionari dell'Avvocatura dello Stato. Quindi era chiaro in quel provvedimento il significato di fase stralcio, di chiusura e completamento di un piano di opere giunto alla fase conclusiva.

Questo provvedimento è stato reiterato nel corso di questi mesi ascoltando e raccogliendo, come giustamente ricorda la Relazione del Governo al decreto, il parere e i contributi del Parlamento, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica.

Siamo quindi di fronte ad un provvedimento che reitera un decreto-legge già in atto dal dicembre del 1987; siamo di fronte ad un decreto-legge che ha raccolto il consenso del Parlamento in molti aspetti; siamo di fronte ad un provvedimento che consolida una attività che si è realizzata nel corso

di questi mesi ad opera degli avvocati dello Stato nominati come subcommissari dal Presidente del Consiglio; avvocati, funzionari dello Stato che assolvono con grande senso di responsabilità, con equilibrio e correttezza il compito di concludere quel programma. Da parte nostra, non vi sono obiezioni all'attività che hanno svolto e stanno svolgendo questi subcommissari. Siamo quindi di fronte a questo fatto.

Al contrario, l'emendamento del senatore Bosco fa tornare nuovamente in funzione i commissari straordinari. Altro che «miglioramento» o non «peggioramento», come dice il senatore Boato, del testo del Governo! Siamo di fronte alla riproposizione dei commissari straordinari e - come ha ricordato il senatore Pollice - ad un chiaro intento di lottizzazione nel quale rientra tutto il discorso di Napoli, della Campania e ora anche della Calabria. Sia allarga dunque la «torta» e diventa più facile accontentare in qualche modo le diverse componenti o i diversi aspiranti a questa gestione. Questo è, dunque, il modo con il quale si procede da parte del senatore Bosco e della maggioranza con la proposizione di questo emendamento.

D'altra parte, comprendiamo che vi possa essere in alcuni settori del Parlamento, e anche del paese l'idea che i commissari straordinari possano in qualche modo, attraverso il superamento di faticose procedure, accelerare l'attività di realizzazione delle opere, ma non è così. Voglio dire al senatore Mancino, che lo ha ricordato notando una contraddizione nel nostro atteggiamento, che così non è, che il nostro atteggiamento non è affatto contraddittorio: noi abbiamo svolto un'attività iniziale con i commissari straordinari, a Napoli, i quali hanno impostato in modo egregio il piano del titolo VIII sia per quanto riguarda la parte del comune di Napoli sia per quanto riguarda la parte relativa alla regione. Però, successivamente, abbiamo avvertito elementi di sfilacciamento nell'allargamento di questo programma ed elementi di non trasparenza nella gestione. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto, un'esperienza che non conferma affatto l'idea che le opere possano essere realizzate in modo più celere. Al contrario, siamo di fronte ad un piano di completamento che ha bisogno a questo punto dell'intervento serio, efficace di funzionari dello Stato che rapidamente portino a termine il programma e non di commissari nominati dal Consiglio dei ministri con i pieni poteri dei precedenti commissari per la realizzazione delle opere del piano.

L'esperienza che abbiamo fatto costituisce la ragione della nostra opposizione, una opposizione ferma e decisa. Consideriamo anche che queste nostre argomentazioni e queste nostre riflessioni possano indurre almeno chi ha vissuto come noi l'esperienza di Napoli e della Campania, circa la realizzazione delle opere del titolo VIII, a votare contro questo emendamento, contro il modo di far resuscitare, riproponendola, la figura dei commissari straordinari interrompendo l'esperienza seria realizzata nel corso di questi ultimi mesi, effettivamente conclusiva del piano del titolo VIII, portata avanti dagli avvocati dello Stato in modo serio ed efficace.

Per queste ragioni dichiaro l'opposizione del mio Gruppo ed il voto contrario e invito i colleghi della maggioranza a votare come noi contro l'emendamento del senatore Bosco. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, annuncio a nome del Gruppo socialista il voto favorevole all'emendamento presentato dal relatore, nel convincimento che tale emendamento tende a migliorare il testo proposto dal Governo e a confermare l'intervento dei commissari a Napoli per il completamento degli incarichi e delle opere già ad essi affidate e quindi per la conclusione di quel piano del quale ha appena parlato il collega del Gruppo comunista.

Secondo noi il miglioramento formale apportato con questa proposta è nel senso di riportare la definizione del commissario nei termini in cui è stata prevista questa figura pochi giorni fa in quest'Aula attraverso l'approvazione della legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri. In quella sede abbiamo definito la figura del commissario straordinario di Governo ed abbiamo indicato quali sono i suoi limiti, quali sono le formalità di nomina, di durata dell'incarico e di revoca. Non sostituiamo nulla all'impostazione governativa se non una specificazione istituzionale che segue all'impegno che il Senato già si è preso di riorganizzare le figure istituzionali; e quella del Commissario straordinario che noi richiamiamo è una figura istituzionale.

Con questo non intendiamo esprimere apprezzamenti positivi e men che meno negativi sull'opera dei commissari che sino ad ora hanno condotto l'opera a Napoli, tenendo presente che a quegli avvocati dello Stato ai quali ha fatto riferimento il collega del Gruppo comunista noi intendiamo dare riconoscimento istituzionale attraverso la figura del commissario straordinario definita nell'emendamento proposto dalla maggioranza.

È per questo che il Gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento. *(Applausi dalla sinistra).*

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà contro l'emendamento 1.20, anche perchè, se qualcuno lo ignorasse, nella seduta del 2 giugno alla Camera dei deputati un emendamento a firma del deputato socialista Labriola (1.2), identico nei contenuti a quello da voi presentato e che volete approvare, veniva respinto a grande maggioranza dall'Assemblea ed il relatore, nell'esprimere parere contrario, dichiarava che l'emendamento 1.2 contravveniva ad una *ratio* fondamentale del decreto-legge, quella cioè del rientro nei poteri ordinari; ovvero, al di là della fase di gestione stralcio, quella disciplinata anche attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1987, si configurava nuovamente una nuova entità commissariale. Voi, Assemblea del Senato, rimangiandovi un deliberato della maggioranza, la vostra maggioranza della Camera, reintroducete la gestione commissariale, annullando la funzione dei delegati della Presidenza del Consiglio che, per noi dell'opposizione, come già ebbi a dichiarare in quest'Aula, costituivano la garanzia di una corretta e trasparente gestione per il rientro nella gestione ordinaria; gestione ordinaria da conferire nuovamente ai poteri elettivi del comune di Napoli e della regione Campania.

Per questo dichiariamo il nostro fermo e convinto no a questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono obbligato a sospendere per cinque minuti la seduta, in attesa che trascorrano i venti minuti dal preavviso della votazione da

effettuarsi con dispositivo elettronico, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Deve fare una dichiarazione di voto?

RASTRELLI. Vorrei porre una questione procedurale.

Presidente, dopo la dichiarazione di voto del senatore Florino e salvo controllo, l'emendamento oggi presentato dal senatore Bosco risulta già respinto dall'altro ramo del Parlamento...

PRESIDENTE. Riprenderemo questo argomento fra cinque minuti, senatore Rastrelli: ho già sospeso la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 21,50 è ripresa alle ore 21,55).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Tedesco Tatò, Vetere, Giacchè, Sposetti, Cascia, Visconti, Senesi, Margheriti, Bisso, Nocchi, Galeotti, Bertoldi, Dionisi, Meriggi, Tornati, Mesoraca, Vecchi, Scardaoni e Crocetta hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 1.20 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Avverto che il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 21,55, è ripresa alle ore 22,55).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Ricordo che siamo in fase di votazione dell'emendamento 1.20, per il quale il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione sia fatta a scrutinio segreto. Vorrei sapere dai presentatori di tale richiesta se intendono mantenerla.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, anche a nome dei senatori Tedesco Tatò, Vetere, Visconti, Senesi, Nocchi, Dionisi e Tornati, chiedo la verifica del numero legale. *(Applausi dal senatore Forte).*

FORTE. Ringrazio questi senatori per la loro cortesia, di cui ci ricorderemo sempre.

GIUSTINELLI. Questo è forse un avvertimento mafioso?

FORTE. Non è certo un messaggio mafioso, ma una osservazione che riguarda la cortesia personale delle persone. Questa è roba da COBAS.

PRESIDENTE. Senatore Forte, si ispiri a quella tolleranza che è necessaria in questo nostro mondo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Tedesco Tatò, Vetere, Visconti, Senesi, Nocchi, Dionisi e Tornati, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

FORTE. Mi auguro che la seduta sia sospesa di ora in ora fino a domani. Che almeno siate seri nel vostro ostruzionismo!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un'ora. Convoco immediatamente la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

(La seduta, sospesa alle ore 23, è ripresa alle ore 24).

Ripresa della discussione e rinvio in Commissione

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. In qualità di Presidente della 13ª Commissione, in considerazione della situazione venutasi a determinare propongo la sospensione della discussione del provvedimento ed il suo rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, è stata richiesta la sospensione della discussione del disegno di legge ed il suo rinvio in Commissione. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 27 luglio 1988**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato (1203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Modifica dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la legge finanziaria (875).

Integrazioni e modificazioni alle norme sulla legge finanziaria, recate dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (907).

Integrazioni e modificazioni alle norme sulla legge finanziaria recate dagli articoli 2, 4, 6 e 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (928).

II. Discussione della relazione della 5ª Commissione permanente sul seguente documento:

Documento di programmazione economico-finanziario relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1988-1992 (Doc. LXXXIV, n. 1).

III. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali (1215).

La seduta è tolta (ore 0,05 di mercoledì 27 luglio).

